

1^a TORNATA DEL 25 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE - PRESIDENTE CONTE CAVALLI

SOMMARIO. *Seguito della discussione dello schema di legge per la costruzione obbligatoria delle strade comunali — Proposta del deputato Cadolini sul suo articolo di aggiunta, e osservazioni del ministro dei lavori pubblici e dei deputati Lovito e Sella, relatore — È rinviato — Aggiunta del deputato Nervo al 10° — Il relatore vi oppone la questione pregiudiziale, che è approvata — Emendamenti dei deputati Merizzi, Lacava e Piroli all'11°, che è approvato con emendamenti — Aggiunta del deputato Maiorana B., ritirata dopo osservazioni dei deputati Sella e Cortese — Proposta del deputato Nervo, ritirata — Emendamenti del relatore e del ministro per i lavori pubblici al 12° — Osservazioni dei deputati Plutino Agostino, Piroli, e del ministro per l'interno — Approvazione degli articoli 12, 13 e 14 — Aggiunta del deputato Sormani-Moretti al 14° — Rinvio degli articoli, e dell'aggiunta, dopo osservazioni del ministro per l'interno.*

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta straordinaria del 23 corrente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE OBBLIGATORIA DELLE STRADE COMUNALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per la costruzione obbligatoria delle strade comunali.

L'onorevole Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Proporrei che l'articolo addizionale che io ed altri onorevoli colleghi abbiamo presentato, fosse collocato dopo l'articolo 9 votato nell'ultima seduta. Mi sembra che il suo posto sia precisamente questo, trattandosi di una disposizione che si riferisce ai sussidi.

D'altronde mi conviene di far osservare che l'emendamento votato non pregiudica punto l'opportunità dell'articolo addizionale, avvegnachè quello ebbe per iscopo di stabilire un *minimum* della somma a stanziarsi e nulla più; e siccome evidentemente questo *minimum* ben presto dovrà essere superato, perchè i bisogni essendo grandi, dovrà essere notevole anche il contributo dovuto dallo Stato, così credo opportunissimo che si abbia ad accogliere la nostra proposta, la quale porgerà mezzo di provvedere più tardi e scientemente ai bisogni che si riconosceranno, mediante i provvedimenti che al Ministero verrebbero affidati col l'articolo proposto.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente che questo articolo venga posto in continuazione dell'articolo 9?

SELLA, relatore. Io domanderei al signor ministro dei lavori pubblici se l'accetta, perchè veramente la parte più grave dell'impegno contenuto in quest'articolo addizionale riguarda il ministro stesso.

CANTELLI, ministro per i lavori pubblici. L'emendamento Cadolini mi pare abbia precipuamente per iscopo di far conoscere al Parlamento i criteri necessari, onde determinare quale somma si debba portare nel bilancio dello Stato per sussidiare le strade. Una volta stabilito che vi siano tre milioni di sussidi...

CADOLINI. Quello non è il *minimum*. Domando la parola.

CANTELLI, ministro per i lavori pubblici... non veggo più la necessità di quell'articolo.

Ad ogni modo, se non si tratta d'altro che di assumere l'impegno di presentare uno stato della viabilità dei comuni, e dei bisogni relativi nelle diverse provincie di questi comuni, io non ho difficoltà di farlo, ma, si noti, ciò alla condizione che sia possibile raccogliere in soli dieci mesi tutte le indicazioni che sono necessarie; cosa che non si presenta tanto facile, come apparirebbe. Ricordo la classificazione delle strade comunali: sebbene siansi con tutta l'insistenza eccitati i comuni a procedere alla classificazione delle loro strade, finora la sola metà delle provincie ha portato a buon punto tale operazione; l'altra metà non ha nemmeno incominciato il lavoro. Quindi, ripeto, non so se il Ministero potrà, per quanta cura vi metta, e per quanta insistenza adoperi verso i comuni, potrà in dieci mesi avere le indicazioni necessarie per presentare lo stato dimostrativo che desidera l'onorevole Cadolini.

Ad ogni modo non ho difficoltà ad assumere l'impegno che il Ministero userà tutti i mezzi che ha in mano sua per riuscire nell'intento.

LOVITO. A me pare che questo articolo sarebbe collocato molto più opportunamente in fine della legge. Io poi, interpretando l'intendimento dell'onorevole Cadolini, crederei che potremmo accettare la relazione che il ministro ha assunto l'impegno di presentare sulle condizioni della viabilità di cui parla questo articolo; ma, quanto alla determinazione dell'ammontare dei sussidi, a me pare che una volta che l'abbiamo già stabilita, sarebbe inutile di venirla a rimettere in questione ora.

L'onorevole Cadolini diceva: noi abbiamo determinato semplicemente il *minimum*, ed io lo ringrazio dell'interesse che egli dimostra per aumentare la somma dei sussidi. Egli dice: abbiamo stabilito semplicemente il *minimum*; se è così, o l'onorevole Cadolini ritiri questa parte dell'articolo addizionale, perchè in seguito a questo prospetto che presenterà il ministro la Camera prenderà un'analogo deliberazione; ovvero l'onorevole Cadolini modifichi la dizione di questo articolo addizionale, e dica: « a proporre un progetto di legge per determinare l'ammontare del *maximum* dei sussidi », perchè il *minimum* lo abbiamo già determinato.

Dunque, se io ho raccolto bene l'intenzione dell'onorevole Cadolini ed il valore e la significazione del suo emendamento, nell'atto che gli rendo grazie di questa benevolenza che dimostra per aumentare il sussidio per la costruzione delle strade comunali, l'onorevole Cadolini spero non niegherà di accettare la modificazione seguente alle ultime parole del suo articolo addizionale: « a proporre un progetto di legge per determinare l'ammontare del massimo, » poichè il minimo è già determinato e rimane indeclinabile.

CADOLINI. La nostra proposta, naturalmente, intende di rispettare la votazione che fu fatta. Essa tende a invitare il Ministero a presentare un progetto di legge col quale si dovrà stabilire l'ammontare dei sussidi, quando si riconosca che i bisogni siano superiori alla somma che fu stabilita come *minimum*. La determinazione poi del *maximum*, di cui parlò l'onorevole Lovito, non c'entra punto; poichè una volta che i lavori siano iniziati, non sarà più il caso di stabilire un *maximum*, bensì di votare in cifre precise le somme da stanziarsi nei successivi bilanci per sussidi ai comuni.

Lo Stato misurerà le sue forze e traccierà il cammino a farsi. Questo si praticò in tutte le altre occasioni in cui si votarono fondi per opere pubbliche. Lo Stato stabilisce con una stessa legge il contributo complessivo che destina ad una determinata opera, e le somme parziali che devono essere stanziare nei successivi bilanci, e l'onorevole Lovito non potrà a meno di riconoscere che quando lo Stato dovette decretare fondi

per strade, per porti, e per altre opere pubbliche, lo fece sempre seguendo il sistema da me accennato.

Noi certamente non possiamo ora andare sin là, poichè abbiamo ancora bisogno di fare un inventario, dirò così, dei bisogni del paese. Ma nel riservare ad altra epoca una parte del nostro compito, non ho mai inteso che si pregiudichi la votazione dei 3 milioni. Allora soltanto potremo giudicare; ed il Parlamento, quando avrà davanti il quadro dei bisogni del paese, potrà deliberare.

Ma voi dovete comprendere che può portare un gran beneficio il mettere il Governo nell'impegno di presentare un progetto di legge, perchè ben presto noi possiamo avere una nuova occasione di discutere provvedimenti relativi a questa materia. Io perciò insisterei nella mia proposta, ritenendo che essa non debba per nulla pregiudicare le votazioni che hanno avuto luogo, e intendendo che i provvedimenti che il Ministero dovrà proporre debbano avere per iscopo di non distruggere quello che già è stato deciso. Del resto, quando l'inventario sarà fatto, vedrete quali sono gli impegni che lo Stato deve assumere, se vuol essere coerente ai principii stabiliti con questa legge, quale l'abbiamo votata fino all'articolo 9.

CANTELLI, *ministro per i lavori pubblici*. Le condizioni per accordare il sussidio, evidentemente sono due. Una, che nel bilancio siano stanziati annualmente i fondi necessari; l'altra, che l'applicazione di questi fondi possa essere fatta per essersi riscontrati i criteri indicati dalla legge per accordarli. Quindi stanziata dal Parlamento in bilancio la somma di 3 milioni per sussidiare la costruzione delle strade comunali, resterà al Governo il carico di ripartire la somma, dopo avere verificato quali comuni si trovino nelle condizioni volute dalla legge per ottenere il sussidio nazionale.

Mi sembra dunque conveniente che, invece di prescrivere al Governo l'obbligo di presentare una legge suppletoria fra dieci mesi, si stabilisca invece che, in occasione della discussione dei bilanci annuali, il Ministero debba presentare al Parlamento l'elenco desiderato dall'onorevole Cadolini, e pel quale si possa conoscere lo stato di viabilità nei comuni del regno, i comuni che hanno in pronto i mezzi per intraprendere i lavori, ed a cui possono essere accordati i sussidi stabiliti da questa legge, e quindi si veda se la somma di tre milioni sia sufficiente oppure convenga fissarla in altra misura.

Modificherei perciò la proposta dell'onorevole Cadolini in questo modo: che non fra dieci mesi, ma all'occasione della presentazione di ciascun bilancio si debba presentare il quadro che dia lo stato di viabilità dei comuni.

Certamente sarà difficile poter compiere quest'operazione prima della discussione del bilancio del 1869, e quindi probabilmente non si potrà in questo inscri-

vere che una parte dei tre milioni, giacchè debbo fin d'ora mettere la Camera in avvertenza che vi saranno gravi difficoltà nell'esaminare per quali strade debbano essere accordati dallo Stato i sussidi che saranno stanziati nel bilancio 1869.

La legge ha infatti stabilito quali sono i casi in cui i comuni possono aver diritto a questi sussidi. Essi debbono dichiarare quali sono le strade che vogliono eseguire, debbono farne fare gli studi, debbono mettere le imposte e raccogliere tutti i mezzi che la legge pone a loro disposizione; allora il Governo esamina quali somme debbono essere loro accordate in sussidio. È dunque difficilissimo che si possano compiere queste operazioni in tempo onde lo Stato possa accordare nel 1869 tanti sussidi per tre milioni. Forse non se ne potrà accordare che una parte. Ma per tutti gli altri esercizi crederei opportuno che il Governo corredasse il bilancio di questo stato richiesto dall'onorevole Cadolini.

SELLA, relatore. Io proporrei che ci riservassimo a decidere questa questione quando verrà in discussione l'articolo 17. Questo è così concepito:

« Il sindaco è tenuto a presentare ogni anno una relazione sulla sistemazione e costruzione delle strade comunali, e così il prefetto al ministro dei lavori pubblici e questi al Parlamento. » La proposta dell'onorevole Cadolini da ieri ad oggi ha mutato un po' natura perchè la questione del sussidio come cifra è già stata ieri decisa; conserva però essa un'importanza grandissima per quello che riguarda la relazione da presentarsi dal Ministero al Parlamento, onde questo abbia conoscenza del movimento di questo ramo di servizio, ed anche una norma per ciò che concerne i sussidi; ma ad ogni modo questa controversia sorgerà ancora nell'articolo 17.

Se l'onorevole Cadolini non ha difficoltà, io proporrei che si riservasse a discutere in proposito quando verrà in discussione l'articolo 17.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini aderisce alla proposta fatta dal deputato Sella?

CADOLINI. Aderisco.

PRESIDENTE. Questa questione sarà dunque rimandata.

« Art. 10. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali fuori dell'abitato saranno registrati col diritto fisso di una lira. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

A questo articolo è proposta un'aggiunta dell'onorevole deputato Nervo, così concepita:

« Questa disposizione sarà eziandio estesa agli atti concernenti la espropriazione di terreni per la costruzione di canali d'irrigazione. »

Il deputato Nervo ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

NERVO. Dirò in poche parole i motivi che mi hanno indotto a proporre quest'aggiunta.

Non è a dissimularsi che la legge che stiamo discutendo è di un ordine economico di somma importanza; è una legge la quale esige che, nel pensare al modo più atto ed appropriato onde assicurare un rapido progresso nella costruzione delle strade comunali, si pensi nel medesimo tempo che gli stessi comuni sono da questa legge obbligati a fare grandissimi sacrifici per assicurarsi i mezzi di fare queste strade; perciò, dico, bisogna anche porgere ai comuni tutti quegli altri mezzi indiretti che valgano ad assicurare loro la possibilità di adempiere agli impegni che saranno per prendere in forza di questa legge.

Ora, o signori, io sono convinto che, quando diamo uno sguardo alle diverse zone di territorio d'Italia, noi vediamo che la maggior parte di esse lasciano ancora trascorrere immensi volumi di acqua...

(*Alcuni deputati dal banco della Commissione domandano la parola.*)

... che vanno nelle grandi arterie dello Stato per versarsi nell'Adriatico o nel Mediterraneo senza essere per nulla usfruite per l'agricoltura. Non ho bisogno di ricordare alla Camera che la produzione agraria in Italia è la sorgente precipua da cui i comuni potranno trarre i mezzi per far fronte alle spese di queste strade comunali.

Quali sono i mezzi che l'onorevole Commissione propone? Aumentare l'imposta fondiaria con cinque centesimi addizionali alla tassa erariale che già esiste, duplicare quei centesimi a carico dei principali utenti di queste vie.

Dunque, o signori, la principale sorgente di questi mezzi sarà l'imposta fondiaria. Ora io vado più in su, o signori, e trovo che questi proprietari fondiari in Italia sopporteranno in complesso un carico di 261 milioni di tassa nell'anno 1869; imperocchè io scorgo dal bilancio presentato dal ministro delle finanze la proposta di 113 milioni per la tassa fondiaria sui beni rurali, compresi i due decimi e gli altri amminicoli che sono contemplati nel bilancio; aggiunti gli altri decimi che la Camera ha votati andiamo a 122,690,000 lire per tassa fondiaria e sui beni rustici; per i fabbricati io trovo 48,885,000 lire; aggiungo l'altro decimo che è di 3,693,000 lire e vedo che la proprietà fabbricata dovrà pagare circa 49 milioni, sicchè vado al totale di 171 milioni e mezzo soltanto per l'erario. Aggiungendo a questi 171 milioni e mezzo soltanto per l'erario i 95 milioni di centesimi addizionali (se pure non sono una somma maggiore, perchè ho i dati che si riferiscono agli anni trascorsi) arriva all'enorme cifra di 261 milioni che la proprietà fondiaria dovrà pagare sia all'erario, sia ai comuni ed alle provincie. Ora, io mi domando se, quando chiediamo già un così grande sforzo alla base precipua della ricchezza d'Italia, noi possiamo ancora chiedere

alla proprietà fondiaria nuovi centesimi per la costruzione di queste strade. Evidentemente questi nuovi centesimi non potranno più essere sopportati senza gravi conseguenze. Bisogna dunque porgere alla proprietà fondiaria i mezzi di aumentare i suoi redditi.

Ora, uno di questi mezzi è indubitatamente quello di usufruire meglio le forze naturali che abbiamo nel paese; fra queste forze quella dell'irrigazione è la maggiore. Se il Tavoliere di Puglia, ad esempio, fosse irrigato, quanto maggior valore non avrebbe? Non v'è circondario in Italia che non abbia bisogno di canali d'irrigazione. Se il Ministero, servendosi del personale del Genio civile, facesse una statistica sommaria dei volumi d'acqua che sono ancora utilizzabili per l'irrigazione, sarebbe immensa la ricchezza che si accetterebbe potersi ancora utilizzare. È vero che in questa legge non si parla che di strade comunali, ma non è fuor di luogo l'introdurvi anche una disposizione a favore dei canali d'irrigazione che sono un mezzo potentissimo per accrescere la pubblica ricchezza insieme alle strade.

Per queste considerazioni prego la Camera a voler fare buon viso a questa proposta, la quale tende ad aumentare la ricchezza pubblica, e per ciò a dare il mezzo ai comuni di applicare utilmente ed efficacemente la presente legge.

SELLA, relatore. Ho nulla a ridire sulle considerazioni testè esposte dall'onorevole Nervo e sull'utilità della proposta da lui fatta. Ma quello che debbo osservare si è che non si tratta d'irrigazione in questo progetto, ma bensì di strade comunali.

Per conseguenza non posso a meno di opporre la questione pregiudiziale alla sua proposta. Egli non potrà negarmi che altri potrebbe escogitare che, come è utile promuovere la costruzione delle strade e l'irrigazione, sarebbe utile eziandio favorire una data industria, una miniera, una cava, e via discorrendo. Per me il disegno di legge si limita assolutamente alle strade comunali; quindi la Camera non deve permettere che ci discostiamo da questo argomento, altrimenti la discussione attuale non avrebbe più limiti.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Cortese.

CORTESE. Io voleva dire quello che ha detto l'onorevole Sella; quindi rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Io non posso lasciare senza un'osservazione le parole pronunziate dall'onorevole Sella. Io non credo che l'onorevole Sella, così abile apprezzatore delle condizioni economiche del paese, voglia sostenere che la mia proposta sia estranea affatto al concetto generale della legge che si sta discutendo.

L'onorevole Sella mi permetterà di osservargli che anch'egli ha fatto appello alle forze industriali per procurare ai comuni i mezzi di pagare le tasse speciali contemplate negli articoli già votati.

Diffatti non ci sono nell'articolo 2 le tasse speciali che dovranno essere pagate dai proprietari di cave, di miniere e che so io? Ed in un altro articolo non troviamo noi una gravissima deroga al diritto comune per regolare gli atti di espropriazione dei terreni che dovranno essere occupati dalle strade comunali?

Io sono geloso quanto l'onorevole Sella della parte estetica della legge, nella quale non bisogna introdurre facilmente elementi eterogenei. L'esperienza però mi insegna che l'onorevole Sella ha saputo altre volte far entrare diversi elementi eterogenei nelle stesse leggi quando la necessità lo esigeva.

E diffatti abbiamo delle proposte di leggi finanziarie da lui sottoposte al Parlamento e con molta dottrina sostenute, nelle quali vi era un po' di tutto per fare fronte ai bisogni del paese.

Ora, noi siamo in condizioni analoghe, ed abbiamo bisogno di fare una legge la quale provveda all'aumento della produzione nazionale, e quindi ad un complesso di bisogni economici.

Quindi io prego la Camera a voler accogliere favorevolmente la mia proposta.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha proposta la questione pregiudiziale sulla proposta dell'onorevole Nervo.

CAVALLINI. Chiedo di parlare.

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Il deputato Sella propone la questione pregiudiziale, e nessuno più avendo chiesto la parola, io debbo metterla a partito.

Quelli che accettano la mozione pregiudiziale sulla proposta del deputato Nervo, si alzino.

(La proposta pregiudiziale è approvata.)

Cra viene l'articolo 11 di cui do lettura:

« La omologazione fatta dal prefetto dell'elenco delle strade comunali giusta gli articoli 17 e 18 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, e l'approvazione del progetto di una di esse o della sua sistemazione a termini dell'articolo 27 di detta legge, equivale a dichiarazione di utilità pubblica.

« Il comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avrà facoltà di tenerne il prezzo in mano corrispondendo l'interesse del 5 per cento. »

PIROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Qui abbiamo alcuni emendamenti.

L'onorevole Merizzi propone la soppressione del secondo comma.

L'onorevole Lacava propone, in sostituzione del secondo comma, questa nuova redazione:

« Il comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, ed avrà facoltà di tenerne il pegno in mano per un anno dal giorno della occupazione se il proprietario espropriato paghi meno di cento lire d'imposte e sovrimposte dirette, e per

cinque anni se ne paghi di più. Nell'uno e nell'altro caso il comune corrisponderà l'interesse del cinque per cento annuo. »

L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Il Codice civile rimanda la materia dell'espropriazione per utilità pubblica a norme speciali; tuttavia il Codice stesso stabilì un principio, quasi avvertimento ai futuri legislatori, perchè nella compilazione di queste leggi speciali non abbandonassero una massima che si riteneva sino d'allora reclamata dalla più evidente giustizia.

L'articolo 438 del Codice civile suona in questi termini:

« Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e *premesse* il pagamento di una giusta indennità. »

Ora, quando si tratta di un interesse generale, di un interesse di tutti i cittadini dello Stato, non ci sarà lecito di allontanarci da questa norma, non espropriremo senza l'immediato pagamento del valore della proprietà espropriata; se l'interesse di tutta una provincia reclama che il privato abbia a cedere la sua proprietà, nemmeno in questo caso noi ci permetteremo di deviare dalla regola del Codice civile, ma noi pagheremo immediatamente all'espropriato quanto gli spetta; perchè, quando si tratta di un interesse comunale, interesse rispettabilissimo, ma che non è però di tale importanza qual è quella della generalità dei cittadini, o di tutta una provincia; perchè trattandosi di un interesse inferiore noi derogheremo a questa saggia massima del Codice?

L'espropriazione è un grave sacrificio, il legislatore ha creduto di mitigarlo, e questa mitigazione consiste appunto nel volere che, nell'atto in cui ad un cittadino si toglie la proprietà gli si dia l'equivalente.

L'onorevole Commissione dichiara infatti: noi gli diamo l'equivalente, noi gli diamo la rendita del 5 per cento per anni dieci. Ma, signori, questa rendita del 5 per cento, coll'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile, viene ridotta a poco più del 4 per cento.

Se calcoliamo che il corrispettivo capitale che ricevesse il privato impiegato nell'acquisto di cartelle del debito pubblico darebbe per dieci anni non più il 5 per cento ma il nove e il dieci, per verità bisogna ammettere che questo modo di pagare i valori delle cose espropriate si risolve in una falciatazione del capitale.

L'onorevole Commissione dichiara inoltre che nella più parte dei casi questi pezzi non saranno molti e saranno di poca rilevanza, e io ammetto che per la grande possidenza quest'infrazione del principio sancito dal Codice civile non porterà grandi conseguenze; ma quando si tratta di piccoli pezzi di terreno, quando si tratta di paesi nei quali, pel grande spezzamento

della proprietà, queste proprietà acquistano un valore d'affezione, il danno è molto rilevante. Non dobbiamo dimenticare una circostanza. Nei paesi nei quali la popolazione è densa e poca è la quantità dei terreni propri all'agricoltura, il terreno, oltre il valore che deriva dalla rendita dello stabile, ha un altro valore. Quando si toglie al possessore questo terreno, gli si toglie non solo il valore capitale del fondo, ma gli si toglie la possibilità d'applicarvi il proprio lavoro.

Espropriamo, giacchè la società civile non permette che si possa prescindere dall'esercizio di questo doloroso diritto, ma si colpisce l'espropriato doppiamente, addossandogli un carico speciale, che non è come gli altri carichi, i quali colpiscono, od almeno si presume colpiscono i cittadini a norma della loro ricchezza.

Quando non fosse accolta la mia proposta per la soppressione di questo secondo comma dell'articolo, l'emendamento dell'onorevole Lacava verrebbe a mitigare sensibilmente l'effetto pernicioso della disposizione proposta in questo comma. Tuttavia, siccome questo emendamento non toglie il difetto principale, cioè l'infrazione al principio cardinale stabilito nel Codice civile, debbo pregare la Camera di prendere in considerazione la mia domanda. Potrebbe darsi che le condizioni speciali della provincia di Palermo fossero tali che reclamassero effettivamente la deviazione dalle massime generali; lascerò al giudizio della Commissione di vedere se forse non sia il caso di togliere questo comma dall'articolo 11 per trasportarlo nelle disposizioni che sono speciali alla provincia di Palermo.

LACAVA. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

Mi associo alla proposta dell'onorevole Merizzi, qualora la Camera respinga l'articolo della Commissione. Se poi la Camera non accetti la proposta dell'onorevole Merizzi, prego l'onorevole presidente di riservarmi la parola per isvolgere il mio emendamento.

PIROLI. Intendo fare un'osservazione sulla prima parte dell'articolo 11.

Quando l'articolo primo del progetto che si discute disponeva che sarebbe obbligatoria nei comuni la sistemazione delle strade classificate comunali, a termini degli articoli 16, 17 e 18 della legge 20 marzo 1865, era conforme alla disposizione stessa che l'articolo 11 dicesse che equivarrebbe alla dichiarazione di pubblica utilità *dell'omologazione fatta dal prefetto dell'elenco delle strade comunali*, giusta gli articoli 17 e 18 di detta legge e l'approvazione dei progetti per la loro costruzione o sistemazione; ma oggi che l'articolo primo è stato modificato, e che sulla proposta di un emendamento, che io ebbi l'onore di presentare insieme coll'onorevole Accolla, si è stabilito quali sono le strade di cui sarà obbligatoria la costruzione, e si è abbandonata la base a cui si appoggiava l'articolo primo, cioè le classificazioni, mi pare che si debba modificare anche l'articolo 11 per metterlo in accordo colla già presa deliberazione.

Io quindi proporrei che si dicesse :

« L'approvazione per parte del prefetto, del progetto di costruzione o sistemazione di una delle strade, di cui all'articolo primo della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità. »

SELLA, *relatore*. La Commissione accetta quest'emendamento dell'onorevole Piroli, essendo esso una conseguenza della dizione che venne adottata per l'articolo primo.

Del resto fin d'ora io dichiaro che, una volta votata la legge, sarà necessario, come suole accadere, di proporre qualche piccola variazione di parole, per mettere i vari articoli in armonia fra di loro.

Quanto alle obiezioni che vennero fatte al secondo comma di quest'articolo dal deputato Merizzi, io non ho che a far presente alla Camera la gravità della ragione che mosse la Commissione a presentare questo comma.

Siamo persuasi noi membri della Commissione, quanto lo sono coloro che hanno parlato contro questo comma, essere di regola fuori dubbio che il comune dovesse espropriare il terreno secondo la legge generale pagandone a dirittura il prezzo intero. Però ci siamo reso conto della gravità di cotesta questione per la costruzione delle strade.

Prendete a considerare una strada comunale, la più stretta possibile, una strada che abbia la larghezza di tre metri, non potendo essere minore di tre metri; anzi a tre metri due carri non possono passare l'uno vicino all'altro; aggiungete un po' di scarpa, un po' di fosso e simili, avrete una larghezza di terreno occupata dalla strada di più di tre metri.

Ma voi scorgete agevolmente, che se si ammettono quattro metri, o qualche cosa di simile, per un chilometro di lunghezza voi occupate una superficie di 4 o di 5000 metri quadrati, i quali avranno un valor medio di un migliaio di lire, ed anche più. In certi luoghi 1500 lire, in tali altri meno; ma è metter poco, attribuendo al terreno un valore di mille lire.

Ora, pensate, o signori, che mentre per ciascun proprietario, il cui terreno è tagliato dalla strada, non è cosa di grande momento il valore del terreno che è intersecato dalla strada; per lo contrario per il comune che voglia fare un braccio di strada di 20, 30, 40 o 50 chilometri, occorre subito il bisogno di un capitale cospicuo di almeno 20, 30, 40, 50 mila lire e forse più.

MERIZZI. Domando la parola.

SELLA, *relatore*. Osservate, o signori, che, secondo la legge generale, il comune non può nemmeno metter mano ai lavori, senza aver addirittura depositato il prezzo. Ora, se voi considerate che lo scopo nostro è di agevolare, per quanto si può, la costruzione delle strade comunali, comprenderete quale immensa importanza abbia per il comune, che oggi può giovarsi non solo dei centesimi addizionali, per conseguire una certa quantità di danaro, ma ancora delle prestazioni

d'opera, per l'immediata applicazione dei lavoranti alla costruzione stessa delle strade, se egli è o non è obbligato a tirar fuori un capitale, che è veramente cospicuo, come quello che occorre per pagare il terreno.

È fuor di dubbio, o signori, che la difficoltà della costruzione delle strade, con questa disposizione è diminuita di metà; perchè, quanto al lavoro, io credo che in molte parti non mancherà, se ammettiamo, come succede in Francia, che la metà del dispendio occorrente per far le strade, ci sia somministrato dalle prestazioni in natura. Anche partendo da quel minimo di cinque mila lire a chilometro, di cui io parlava l'altro giorno, voi vedete che avremo 2000 o 2500 e fors'anche 3000 per un comune povero per mezzo delle prestazioni in natura. Vuolsi notare infatti che, mentre le prestazioni in natura somministrano in Francia mediamente la metà del dispendio occorrente per le strade, nei dipartimenti più poveri le prestazioni in natura danno due volte, dieci volte, fino a quindici volte più di quello che diano le contribuzioni in danaro.

Con questa legge, che io convengo essere di carattere eccezionale, col disporre, cioè, che il comune abbia la facoltà di tenere il prezzo in mano per qualche tempo, per esempio, per un decennio, corrispondendo, ben'inteso gl'interessi, voi scorgete che agevolate sommanente la costruzione delle strade, e specialmente quelle dei comuni poveri.

Vi sono molti comuni (bisogna che la Camera tenga ben presente questa condizione) nei quali si può contribuire gran quantità di lavoro, ma ciò avviene dove scarseggia il numerario, il capitale; e se questi comuni debbono andar a cercare un grosso capitale, com'è quello che occorre per il pagamento del terreno tutto in una volta, anzi prima che si muova una zolla di terra, allora voi li metterete in un serio imbarazzo.

Queste sono le considerazioni che ci hanno indotto a fare questa proposta. Ed io credo per conseguenza che la Camera la possa accettare; non solo per questa considerazione del grande vantaggio che si fa alla costruzione delle strade, ma ancora sotto un altro punto di vista, ed è questo, che in realtà la tassa che noi abbiamo proposta per gli utenti non è molto grande.

L'onorevole Plutino voleva che si stabilisse addirittura che in nessun caso dovesse essere minore di cinque centesimi addizionali; egli ci sospingeva, ed io credo con qualche ragione, a procedere innanzi risolutamente per questa via, osservandoci che l'interesse che i proprietari di terreno, nei comuni in cui non vi sono strade, hanno che le strade si facciano, è ben più grande di quello che stabilisce la loro maggior concorrenza prevista in questa legge.

Or bene, o signori, ammettete che sia un'aggiunta alla tassa di maggior utenza questa qui che si tenga il prezzo in mano per un decennio: vedete che non è

gran cosa. Si sa che nella perizia si attribuisce sempre al valore della cosa espropriata un prezzo maggiore dell'effettivo.

In sostanza, la condizione d'un proprietario tra il periodo in cui non aveva ancora la strada, e quello in cui l'avrà sarà questa, che certo egli non avrà diminuzione di reddito, anzi ne otterrà un aumento; imperocchè i periti si fermano sempre sopra un reddito alquanto maggiore di quello che gli possa dare il terreno. Vi sarà soltanto quest'eccezione alla regola generale, che il comune possa tenere il prezzo in mano per un decennio.

Quindi è che la Commissione prega la Camera a voler accogliere la sua proposta, perchè realmente, mentre non è un gran carico pel proprietario, potendosi intendere come un complemento della tassa speciale sui maggiori utenti, ha in realtà una notevole importanza nel senso di agevolare la costruzione delle strade comunali.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

MERIZZI. Non si può a meno di dovere apprezzare la gravità delle osservazioni state fatte dall'onorevole relatore della Commissione; ma mi sia lecito di osservare che in nessun caso è permesso di sacrificare alle esigenze dell'utilità le esigenze della rigorosa giustizia.

L'onorevole Commissione ha trovati mezzi facilissimi coi quali abilitare i comuni a poter costruire queste strade. Se questi mezzi non bastano, la Commissione domandi un aumento dei mezzi stessi, aumenti le imposte, obblighi i comuni a contrarre prestiti; ma sotto la forma di un prestito, che non è prestito, perchè non è contratto sotto le condizioni ordinarie, non si obblighi l'espropriato a perdere una parte del valore che gli è dovuto.

CADOLINI. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SELLA, relatore. Mi venne osservato da un valente giureconsulto che sarebbe necessario di aggiungere alla fine dell'alinea le parole, *salvi i diritti dei creditori ipotecari*. E ciò sta bene, perchè non si tratta di pregiudicare i diritti preesistenti.

RUGGERO. Se s'impone l'obbligo ai proprietari di aspettare il pagamento del prezzo, questa disposizione deve ancora applicarsi ai creditori ipotecari, perchè i creditori non possono avere più diritto del proprietario e possono sperimentare le loro azioni pel prezzo. Se si facesse una eccezione a pro dei creditori, questa disposizione non sarebbe mai eseguita.

PRESIDENTE. Metto a partito la chiusura.

(È approvata.)

CAVALLINI. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. La mia mozione d'ordine consiste nel modo di porre la votazione.

L'onorevole Merizzi ha proposto la soppressione dell'alinea dell'articolo 11; invece l'onorevole Lacava ha dichiarato che egli avrebbe rinunciato al diritto di sviluppare il suo emendamento, semprechè la Camera avesse accettata la proposta dell'onorevole Merizzi. Ma la proposta soppressiva non viene mai posta a partito, ed altro non è che il rigetto del progetto della Commissione. Se quindi fosse respinta la proposta soppressiva, si dovrebbe ritenere approvato l'alinea della Commissione, e l'onorevole Lacava non potrebbe più fare lo sviluppo del suo emendamento.

Ad evitare dunque equivoci, io credo che si debba mettere ai voti la questione pregiudiziale, e tale è la mozione Merizzi, poichè egli sostiene, e secondo me, a ragione, che non sia il caso di derogare alla legge sull'espropriazione forzata.

LACAVA. Io appoggio interamente la questione pregiudiziale, riservandomi il diritto di sviluppare il mio emendamento; che, se poi vuole che lo sviluppi adesso, sono pronto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo, come fu proposto dall'onorevole Piroli e accettata dal signor ministro, di cui do lettura:

« L'approvazione per parte del prefetto del progetto di costruzione e di sistemazione di una delle strade di cui al n° 1 della presente legge, equivale a dichiarazione di utilità pubblica. »

(È approvata.)

Ora pongo ai voti la proposta dell'onorevole Merizzi, che è per la soppressione della seconda parte dell'articolo 1.

(È respinta.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava per svolgere il suo emendamento.

LACAVA. Io non mi fermerò sul principio del diritto civile che viene, mi perdonino l'espressione, menomato nella disposizione ammessa dalla Commissione, poichè lo stesso onorevole relatore ha confessato che la legge attuale si oppone al principio del diritto comune. Dirò soltanto in passando che, non solamente nel diritto comune è stabilito il diritto di espropriare, però previo pagamento, ma anche nella legge speciale delle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica. Difatti negli articoli 30 e 48 della stessa legge viene sempre confermato il principio del diritto comune.

Ma non è su questo terreno su cui io intendo brevemente intrattenere la Camera. Io mi metto dal punto di vista da cui è partita la Commissione, cioè dal principio di agevolare la costruzione delle strade comunali, a cui siamo tutti così vivamente interessati,

dacchè vediamo in esse una delle principali sorgenti della ricchezza nazionale.

La Commissione è partita da un principio di giustizia distributiva nello stabilire le imposte per queste strade.

Prima di tutto ha chiamato a contribuzione gli abitanti e non abitanti coll'imposta delle prestazioni in natura. Dopo ha chiamato gli abitanti coll'imposta del quinto sulle tasse dirette. Infine ha stabilito un'altra imposta speciale sui maggiori utenti. Fin qui la contribuzione è giusta e proporzionata agli utili. Ma, se ora ammettiamo il principio stabilito nell'articolo 11, troveremo un'altra imposta su quegli stessi maggiori utenti, attraverso i beni dei quali debba scorrere la strada comunale; poichè questi maggiori utenti essendo colpiti dall'espropriazione, non solo sono tenuti a pagare l'imposta come maggiori utenti, non solo soffrono la misura sempre odiosa dell'espropriazione, ma ancora debbono essere espropriati dei loro fondi col pagamento fra dieci anni. Infatti lo stesso onorevole relatore, che è così versato nelle scienze economiche e finanziarie, deve conoscere bene che, quando un credito si prolunga fino a dieci anni, viene ad essere menomato nel suo valore.

Quindi, mi pare che questa sia una specie di confisca speciale che noi facciamo al valore del fondo dell'espropriato. Ed in vero, se io volessi realizzare l'indennità che mi sarà data dal municipio fra dieci anni, se volessi realizzarla subito, son costretto a subire uno sconto che può essere del decimo, del quinto, del quarto; può anche essere della metà a seconda delle condizioni del mercato dei piccoli comuni ove non abbondano i capitali. Dunque oltre l'imposta maggiore che si mette sui maggiori utenti, c'è una quarta imposta sull'indennità della espropriazione, il cui prezzo resta, come ho detto, menomato. Ciò è ingiusto.

Di più, nei piccoli comuni noi abbiamo dei piccoli proprietari e dei maggiori proprietari. Se ai maggiori proprietari non produrrà tanto danno la mancanza del pronto pagamento, i piccoli proprietari al contrario saranno rovinati, tanto più se la proprietà di costoro resta assorbita nell'espropriazione, o in gran parte menomata. Nè mi persuade quanto poco prima diceva con molta accuratezza l'onorevole relatore, cioè che può essere ben poca la proprietà che si viene ad espropriare, facendogli osservare che questa poca proprietà espropriata, addiviene relativamente grande e grave riguardo ai piccoli proprietari. I piccoli proprietari con la proprietà che loro si espropria, possono essere rovinati interamente. Diffatti una strada può passare per un giardino, per un piccolo vigneto, e allora questo proprietario è finito interamente di rovinare.

Ma io sottometto alla Camera un'ultima considerazione, sulla quale prego l'onorevole Commissione di fissare la sua attenzione.

Nei piccoli comuni noi siamo usi ad osservare che i

grandi proprietari usufruiscono di tutte le loro influenze. Ora, essi cercheranno di far deviare le strade per non lasciarle passare nei loro fondi, onde non essere soggetti all'espropriazione, e procureranno di farle passare nei fondi dei minori proprietari. Da ciò che cosa succederà? Succederà che quell'agevolezza, da cui è animata l'onorevole Commissione, verrà ad essere diminuita. Avverranno ostacoli ove si vuole agevolezza.

Laonde, io ho proposto nel mio emendamento la differenza fra i piccoli ed i grandi proprietari; i piccoli proprietari i quali non pagano che lire 100 d'imposte e sovrimposte dirette (nella stampa del mio emendamento si è detto per errore *d'imposte e sovratasse comunali*), i comuni dovrebbero pagarli fra un anno dopo l'occupazione dei loro terreni, e così si verrebbe a conciliare l'interesse della proprietà privata colle agevolze da accordarsi alla costruzione delle strade. Quanto poi ai grandi proprietari, sarebbero pagati fra cinque anni, e così non risentirebbero tanto il danno di avere il pagamento fra dieci anni.

Io avrei proposta la soppressione del secondo comma dell'articolo 11 della Commissione; ma, nella speranza che essa voglia ovviare in parte agli inconvenienti a cui si andrebbe incontro colla sua proposta, mi sono permesso di proporre una transazione, e così ho presentato il mio emendamento colla speranza che gli si faccia buon viso tanto dalla Commissione quanto dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

SELLA, relatore. Tutti i ragionamenti dell'onorevole Lacava sono contrari alla deliberazione che ha testè presa la Camera.

Io capiva l'ordine di idee in cui era l'onorevole Merizzi, ed a cui si associava anche l'onorevole Lacava; io capiva il desiderio di non infrangere la legge comune; capiva tutte le considerazioni per le quali si voleva stare nel diritto comune, anche per le espropriazioni per causa di utilità pubblica del terreno occorrente alla costruzione delle strade; ma dappoichè la Camera non acconsentiva a tale soppressione, ha manifestato, a me sembra, con questo il suo proposito di fare un'eccezione alla regola comune, e intende che debba essere questa eccezione una cosa seria. Se la dilazione pel pagamento non è che di un anno o tutto al più di cinque, la disposizione proposta dall'onorevole Lacava non sarà seria davvero; tanto varrebbe non infrangere la legge comune perchè, per poco che sia significante la lunghezza della strada, non saranno mai rimossi gli ostacoli cui dianzi si accennava. Laonde insisto acchè non sia accolta questa proposta.

PRESIDENTE. Leggo di nuovo la proposta dell'onorevole Lacava:

« Il comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, ed avrà facoltà di tenerne il pegno in mano per un anno dal giorno della

occupazione, se il proprietario espropriato paghi meno di cento lire d'imposte e sovrimposte dirette, e per cinque anni se ne paghi di più. Nell'uno e nell'altro caso il comune corrisponderà l'interesse del cinque per cento annuo. »

Metto ai voti questo emendamento dell'onorevole Lacava.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora pongo ai voti...

MAIORANA BENEDETTO. Domando la parola.

SPANTIGATI. Domando la parola per ottenere uno schiarimento o, nel caso, per proporre un'aggiunta all'articolo 11.

PRESIDENTE. Ma adesso non è permesso di parlare; l'aggiunta potrà proporla dopo; ora bisogna che si continui la votazione, durante la quale non posso concedere la parola ad alcuno.

MAIORANA BENEDETTO. Ma la mia è un'aggiunta.

LANZA GIOVANNI. Mi pare che sarebbe opportuno che l'aggiunta che si vuol fare si conoscesse prima, così quelli che l'accettano, voterebbero l'articolo e poi l'aggiunta. Non dirò che si debba riaprire la discussione, ma almeno che si conosca quest'aggiunta che si vorrebbe fare.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Maiorana mandi la sua aggiunta alla Presidenza.

LOVITO. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha la parola per un richiamo al regolamento.

LOVITO. Noi abbiamo votato la chiusura sull'articolo; sono stati respinti gli emendamenti proposti; viene ora la proposta di un'aggiunta, e questo significa che deve e può stare in armonia coll'articolo che saremo per votare, altrimenti non sarà più aggiunta, ma emendamento. Tutti coloro che in quest'aggiunta vedranno una cosa diversa da questo articolo, voteranno contro; ma non si può riaprire la discussione per sviluppare un'aggiunta, finchè non si sia votato l'articolo. Ecco la ragione per cui prego il presidente a far votare l'articolo 11.

PIANCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa domanda la parola?

PIANCIANI. Sopra questo incidente. Io trovo ragionevolissima la considerazione dell'onorevole mio amico Lovito sul non doversi riaprire la discussione, ma trovo altrettanto ragionevole quanto ha detto l'onorevole Lanza: bisogna pure conoscere quest'aggiunta. Quando l'aggiunta sarà letta si voterà l'articolo e poi si voterà l'aggiunta dopo. Si legga dunque l'aggiunta.

PRESIDENTE. È quello che si sta facendo. Ecco l'aggiunta:

« Quando il terreno da espropriarsi appartenesse ad uno degli utenti, questi potrà compensare la tassa speciale da lui dovuta e riscattabile ai termini dell'ar-

ticolo 4, ultimo comma, pagando il decuplo, col prezzo di che è creditore per l'espropriazione. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti il secondo comma come fu proposto dalla Commissione:

« Il comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avrà facoltà di tenerne il prezzo in mano corrispondendo l'interesse del 5 per cento. »

(Fatta prova e controprova il secondo comma è adottato.)

Ora l'onorevole Cortese ha facoltà di parlare sulla aggiunta proposta dall'onorevole Maiorana.

CORTESE. Io ho domandato la parola per oppormi a quest'aggiunta; l'onorevole presidente troverà ragionevole che sia prima svolta. Mi riservo la parola dopochè l'autore dell'aggiunta ne avrà dette le ragioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiorana Benedetto ha facoltà di parlare per sviluppare la sua aggiunta.

MAIORANA BENEDETTO. Credo che il comma testè votato sia assai grave, perchè la Camera voglia spingere la durezza di questa disposizione fino alle estreme conseguenze.

Osservate, signori, che un proprietario può essere ora costretto dal comune a dare per dieci anni, senza riceverne il corrispettivo, la sua terra col semplice interesse del 5 per cento, e meno ancora, qualora si difalchi la ricchezza mobile. Ciò, oltre alla profonda modificazione che arrecasi ai sacri principii di proprietà, significa obbligarlo a regalare presso a poco il suo terreno, calcolandosi, come si può impiegare attualmente il capitale, al 10 per cento...

PLUINO AGOSTINO. Ma non sui terreni.

MAIORANA BENEDETTO. Quando uno è espropriato di un fondo, questi può investire il capitale che ne ritrae in titoli ed imprese industriali o del debito pubblico che rendono il 10 per cento...

Una voce a sinistra. È il vantaggio delle strade?

MAIORANA B. In tal caso il vantaggio delle strade si potrebbe meglio ottenere obbligando i proprietari, che per altro lato, secondo questa legge, contribuiscono a preferenza di qualsiasi altra classe sociale, e largamente, a regalare di poi il loro terreno.

Ma passiamo avanti su questa questione delicata, dacchè voi ci avete superato nella votazione; io mi limiterò a chiedere alla Commissione una dilucidazione. E questo fo brevemente, visto la rapidità onde si procede in una discussione che pur sarebbe gravissima.

Quando uno è creditore del comune, e d'altro lato gli è debitore perchè laterale od utente principale, può egli compensare? Io credo che dovrebbe poter compensare il suo credito col debito non solamente negli interessi annuali, ma anche nel capitale; nel che ci sarebbe anche il vantaggio del comune. Perchè così probabilmente si potrebbero impegnare gli utenti ed

i frontisti delle zone ad anticipare il ventennio, ciò che ai comuni, invece di riuscire di peso, riescirebbe di vantaggio. Oltrechè si verrebbero a togliere tanti attriti, a semplificare i conteggi ed a dare anche a questa legge uno spirito di giustizia, dove la necessità non richiede l'eccezione.

E qui, pare a me, nessuna ragione, nessuna equità ci costringe ad ammettere una eccezione, la quale aggraverebbe le conseguenze del comma che avete votato.

SELLA, relatore. A me pare evidente che, siccome il proprietario ha facoltà, quando voglia riscattarsi dall'imposta, di dare in una volta sola l'ammontare di dieci annate, in questo caso i comuni ed i proprietari si accomoderanno e faranno le loro compensazioni. Resterà debitore l'uno o l'altro, ma dai due lati si avrà interesse a sciogliersi da inutili contabilità d'interessi. Quindi, secondo me, non occorre adottare alcuna disposizione particolare.

CORTESI. Io ho domandato la parola per osservare anzitutto che con l'emendamento dell'onorevole Maiorana si suppone come caso eccezionale quello che è il caso normale. Il proprietario del terreno che si espropria è sempre tra i principali utenti, poichè la definizione fatta dalla legge dei principali utenti appunto dice che gli utenti principali sono coloro che hanno le loro proprietà in una zona contigua alle nuove vie. Ora, se essi sono proprietari della zona su cui si costruisce la strada, tanto più lo sono di quella contigua alla medesima.

L'onorevole preopinante poi vuole una cosa che non fa bisogno di esprimere. Egli, se ho ben capito, con la sua aggiunta vorrebbe che il principale utente, essendo debitore di una somma annuale verso il comune a titolo d'imposta, ed essendo d'altro lato creditore di una somma a titolo d'interesse, potesse compensare il suo credito col suo debito. (No! no! *a sinistra*) Ma questo mi pare che sia un diritto il quale deriva dalla legge comune, e quindi non sia il caso di far qui una disposizione apposita per concedere un diritto che la legge comune già accorda.

Per conseguenza io credo che sia inutile votare questo emendamento, se esso ha questo ristretto significato. Se ne avesse un altro che io non abbia afferrato, allora mi riserverei di sentire i chiarimenti, e di approvare o combatterlo, secondo che questi mi persuadessero o non mi persuadessero.

Voci. Ai voti!

MAIORANA B. Dal momento che mi si dice che questa aggiunta sarebbe inutile, perchè si ha il diritto così del proprietario come del comune di compensare rispettivamente, come significava la mia aggiunta, così io la ritiro, purchè si prenda atto esplicito di questa dichiarazione.

BRUNETTI. Se con questa dichiarazione s'intende di accettare quanto disse l'onorevole Cortese, noi crederemo

degli inciampi, essendo superfluo quello che ha asserito.

Egli saprà che la compensazione avviene tra due crediti liquidi ed esigibili e non fra due crediti dei quali l'uno è liquido ed esigibile e l'altro non lo è.

Dunque l'onorevole Cortese ammette come inutile l'emendamento dell'onorevole Maiorana, in quanto che si attiene al principio generale, e il proponente stesso dice: io lo ritiro per queste ragioni; secondo me varrebbe meglio respingerlo affatto, piuttosto che creare un equivoco.

Voci. È ritirato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'intero articolo 11.

(È approvato.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Nervo, che formerebbe l'articolo 12. Ne do lettura:

« Per procurare ai comuni ed alle provincie i capitali di cui potranno abbisognare per la costruzione delle strade contemplate nella presente legge, e per la esecuzione di altre opere pubbliche, la Cassa dei prestiti e depositi, instituita con la legge del maggio 1863, è autorizzata a creare e ad emettere titoli speciali di credito in ragione del doppio del montare delle somme disponibili presso di essa esistenti.

« Con apposito decreto reale saranno stabilite le norme per l'applicazione del disposto del presente articolo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo per isvolgere il suo emendamento.

NERVO. Siccome vedo che il vento spira poco favorevole a' miei emendamenti, i quali si scostano alquanto dalle cose intrinsecamente contemplate in questa proposta di legge, e siccome l'onorevole relatore mi ha già spiegato, in conversazione particolare, il suo avviso, dal quale scorgo che, quantunque egli accordi una seria considerazione alla mia proposta per la grande importanza che potrebbe avere a favore dei comuni privi di rendite, pure non crede questo il momento di doverne occupare, così mi limiterò a dire due parole per ispiegare i motivi principali che mi hanno indotto a fare questa proposta, dichiarando però fin d'ora che ritiro quest'emendamento. (*Rumori*)

Voci. Allora è inutile parlare!

PRESIDENTE. È inutile, se lo ritira!

NERVO. Farò meglio ancora, non disturberò ulteriormente la Camera. (*Bravo!*) Ritiro il mio emendamento riservandomi di ripresentarlo a migliore occasione, stante le gravi questioni economiche e finanziarie che vi sono annesse.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione della proposta di legge.

SELLA, relatore. Siccome la mia conversazione privata coll'onorevole Nervo, alla quale egli ha fatto allusione, ha avuto tanta influenza da fargli ritirare il suo emendamento, debbo ripetere alla Camera quanto privatamente ebbi l'onore di dirgli.

Credo essere argomento della più grande importanza quello dell'organizzazione del credito comunale. La sola osservazione che mi sono permesso di fare all'onorevole Nervo, osservazione che ha ottenuto il suo effetto, si è che, a mio credere, ciò non si può improvvisare. Ed io lo ringrazio di avere ascoltato la preghiera che io gli faceva di differire questa proposta ad altra occasione.

PRESIDENTE. « PARTE QUARTA. *Ingerenza delle provincie nelle strade comunali.* — Art. 12. Nei comuni per cui, entro un semestre dalla promulgazione della presente legge, non fosse compiuta la classificazione delle strade prescritta dall'articolo 17 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, la deputazione provinciale procederà d'ufficio ed a spese del comune alla formazione dell'elenco delle strade comunali costruite e da costruirsi. »

SÈLLA, relatore. Chiedo di parlare.

Sarà necessario dire: « La deputazione provinciale procederà d'ufficio ed a spese del comune alla formazione dell'elenco delle strade comunali *obbligatorie*, costruite e da costruirsi. »

Evidentemente questa legge delle strade comunali, in virtù dell'articolo primo, fa una grande distinzione fra strade comunali obbligatorie e non obbligatorie, e qui dobbiamo riferirci soltanto alle strade comunali obbligatorie.

CANTELLI, ministro per i lavori pubblici. Io vorrei fare alcune osservazioni intorno a quest'articolo.

Intendo che alla deputazione provinciale si dia il diritto di deliberare intorno a tutto ciò che può concernere l'esecuzione di questa legge, ma non già posso comprendere come in pratica si possa dare alla deputazione provinciale l'esecuzione della legge; la deputazione provinciale, quando si presenta un atto, un elenco di strade, il risultato di una ispezione, potrà emettere il suo avviso, ma come può essa ordinare i lavori?

Realmente mi pare che all'autorità governativa debba specialmente essere riservata ogni cosa che ha tratto all'esecuzione della legge.

Sta bene poi che il prefetto debba sottoporre alla approvazione della deputazione provinciale quegli atti che la Camera stimerà doversi alla deputazione riservare, ma prima di tutto mi pare che debba essere il prefetto l'incaricato di far eseguire la legge.

Io quindi proporrei si dicesse:

« Il prefetto procederà d'ufficio, ed a spesa del comune, alla formazione dell'elenco delle strade comunali costruite e da costruirsi, sentita la deputazione provinciale. »

PLUTINO AGOSTINO. Io pregherei il signor ministro di voler aggiungere alla parola *prefetto* queste: *qual presidente della deputazione provinciale*, perchè in sostanza non sta quanto dice il signor ministro che la deputazione provinciale non abbia alcuna ingerenza diretta nella costruzione, nella sorveglianza e nell'es-

ecuzione della legge delle strade, soprattutto quando hanno l'aspetto di consorzi.

Almeno l'uso inveterato, e che è perfettamente in rapporto colle disposizioni della legge, porta che tutta la sorveglianza, tutta la garanzia dei consorzi comunali sia devoluta alla deputazione provinciale.

Io quindi non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole ministro, ma vorrei che egli si compiacesse di accogliere la mia proposta, cioè che si dicesse: *prefetto, qual presidente della deputazione provinciale.*

CADOLINI. Io debbo fare osservare che vi sono due sistemi, cioè, quello della Commissione e quello del Ministero. Si deve dare questo incarico alla deputazione o al prefetto? Certo al prefetto, quale presidente della deputazione, non si può attribuire alcun incarico...

PLUTINO AGOSTINO. Perdoni, ha i suoi incarichi.

CADOLINI... perchè il prefetto, quale presidente della deputazione, non è che l'esecutore delle deliberazioni della medesima.

PLUTINO AGOSTINO. E tutore della legge, nel tempo stesso.

CADOLINI. Io dunque credo opportuno che non si debba accettare la proposta dell'onorevole Plutino. Del resto, siccome il prefetto ha la sua parte d'ingerenza nei lavori della deputazione provinciale, così il Governo è rappresentato in tutto ciò che può essere oggetto di deliberazioni della deputazione, e ciò appunto consiglia vieppiù la Camera ad accogliere di preferenza la proposta della Commissione. (*Benissimo!*)

PIROLI. Io mi propongo di fare un'osservazione in un altro ordine d'idee. Coll'articolo 12 che ora si discute si è voluto disporre che la deputazione provinciale venga a supplire all'ommissione per parte del comune di procedere a stabilire lo elenco delle strade obbligatorie da costruirsi o da sistemarsi. Ora l'articolo, come è concepito nel progetto della Commissione, non può stare; perchè, anche supposto che vi sieno dei comuni i quali abbiano formati gli elenchi ordinati dall'articolo 17 della legge del 1865, in quegli elenchi non si troverebbero certamente classificate strade non esistenti, perchè (come già ebbi a notare quando proposi l'emendamento all'articolo 1) quelle classificazioni non riguardavano e non potevano comprendere che strade o già fatte o in corso di costruzione.

Ora l'ordine logico con cui si deve procedere dopo che si è modificato l'articolo 1 parmi sia questo: ordinare che entro i sei mesi dalla promulgazione della legge tutti i comuni facciano l'elenco di quelle strade che a termini dell'articolo 1 sono obbligatorie e debbono costruirsi o sistemarsi. Se passati i sei mesi non provvederanno i comuni, allora provvederà la deputazione o il prefetto, secondo che si deciderà che all'una o all'altro debba spettare l'ufficio di vigilare e disporre per l'esecuzione di questa legge.

In ordine a queste osservazioni io pregherei la Commissione a modificare l'articolo 12.

L'altra questione che concerne il decidere se sia il prefetto o la deputazione provinciale che debbano riparare all'ommissione dei comuni, è questione grave. Comincio anch'io dall'eliminare affatto l'idea che il prefetto possa essere chiamato ad esercitare questo ufficio come presidente della deputazione; come membro della deputazione provinciale, il prefetto non potrebbe ingerirsene se non in concorso cogli altri membri della deputazione. Ma conviene rimettersene alla deputazione provinciale?

La questione, ripeto, mi par grave. Non parlo del pericolo di influenze personali, ma prendo la deputazione come rappresentante anche gli interessi provinciali. Evidentemente la deputazione in alcune circostanze può trovarsi, non dico in collisione assoluta d'interessi, ma può avere un interesse che non è in pieno accordo con quello del comune. Noi abbiamo esempi di questioni che sono sorte nella classificazione delle strade. È avvenuto, a cagion d'esempio, che per una strada consortile fra più comuni della medesima provincia, si è disputato se avesse i caratteri piuttosto di provinciale che di meramente consortile e ristretta all'interesse di una parte della provincia.

In questo caso evidentemente la deputazione provinciale, come rappresentante della intera provincia, ha un interesse contrario a quel gruppo di comuni i quali disputano per addossare il carico di questa strada alla provincia. E come io ritengo che l'articolo 1 di questa legge comprenda, non solo le strade comunali che possa o deva fare un comune, ma anche le strade intercomunali e quindi consorziali, perchè evidentemente, quando si parla di strade che mettono in comunicazione i centri di due comuni, sorge il concetto del consorzio obbligatorio, così vedo la possibilità che la deputazione provinciale non si tenga tanto imparziale nel decretare d'ufficio quali saranno le strade obbligatorie, da non rendere pericoloso lo affidare alla stessa l'ufficio di supplire all'ommissione del comune; e per parte mia inclinerei a stabilire che, non facendo la classificazione delle strade i comuni, vi proceda l'autorità governativa, cioè il prefetto.

GADORNA, ministro per l'interno. Io non ho mai avvertito l'ingerenza delle deputazioni provinciali dentro i limiti convenienti alla loro natura; ma credo altrettanto importante, perchè quest'istituzione sia mantenuta ed abbia la sua efficacia, che non sia mai portata al di là de' suoi naturali confini. Dalla trascuranza di questa avvertenza spesso avviene che buone istituzioni alle volte non diano i frutti che se ne possono e se ne debbono aspettare, perchè qualsivoglia istituzione non può funzionare bene che entro i limiti e con quelle condizioni che la stessa sua essenza le impone.

Ora, se esaminiamo le disposizioni della legge comunale e provinciale, ed altre che possono aver riguardo

a questo soggetto, noi vediamo costantemente la legge dare alla deputazione provinciale tutte le ingerenze che riguardano l'amministrazione provinciale, ed inoltre una tutela dell'amministrazione comunale. E dico solo una tutela, perchè la parte esecutiva delle leggi non è nè può essere affidata alle deputazioni provinciali; ma è naturale ed essenziale compito del potere esecutivo; compito questo che non può essergli tolto senza distruggere ad un tempo quella responsabilità, che il Governo ha verso il Parlamento e verso il paese, di far eseguire le leggi.

Laonde pare a me molto importante che, quando si fanno leggi relative a soggetti analoghi a quello di cui trattasi, si sceveri bene ciò che può essere proprio della deputazione provinciale, secondo i principii già adottati ed applicati nelle nostre leggi a riguardo della tutela dei comuni, da ciò che riguarda unicamente e puramente l'esecuzione di una prescrizione legislativa generale.

Ora abbiamo un soggetto il quale non riguarda veramente che la esecuzione di una legge generale e di generale interesse.

Non dimentichiamo, o signori, che ora stiamo facendo una legge diretta a garantire la costruzione in tutto lo Stato delle strade comunali. A questo scopo interessante tutto lo Stato facciamo una deviazione da certe norme le quali si sogliono osservare nelle leggi; imponiamo dei pesi ragguardevoli al bilancio dello Stato; stabiliamo dei vincoli, i quali, se non avessero l'appoggio del grande scopo che questa legge si propone, in verità si potrebbero, sotto alcuni aspetti e per molti riguardi, censurare. Dico ciò unicamente per far rilevare che questa legge non è una legge d'interesse comunale, ma sibbene di un grande interesse generale dello Stato.

Ora, è egli conforme ai buoni principii d'amministrazione, ed anzi alle competenze dei poteri costituzionali l'affidare l'esecuzione di una legge che riguarda sì grandi interessi dello Stato a rappresentanze provinciali, le quali non hanno verso il paese la responsabilità dell'amministrazione dello Stato e della esecuzione delle leggi; a rappresentanze, che per la loro ragione di essere, per la loro composizione, pel naturale loro mandato non sono destinate che alla amministrazione di interessi, che non eccedano i confini di una provincia, e che in certe determinate circostanze, come notò già un onorevole preopinante, possono avere anche degli interessi che non si trovino in accordo cogli interessi generali dello Stato? Ove ciò si facesse, si offenderebbe uno dei primi principii che debbe costantemente presiedere alla formazione delle leggi ed è che a ciascun potere, a ciascuna autorità, ad ogni corpo amministrativo sia mantenuta la sua naturale competenza e quella libertà di azione senza cui non può avere una responsabilità seria ed effettiva.

Ora, come volete che il potere esecutivo abbia la

responsabilità della esecuzione di questa legge, quando la sua esecuzione sia affidata alle deputazioni provinciali, cui il Governo non può imporre nè atti, nè deliberazioni, ove non li vogliano fare? Come potrete domandar conto al Governo dell'esecuzione di questa legge, dal momento che gli togliete i mezzi e la possibilità di farla eseguire? In allora tanto vale che si stabilisca che il Governo dello Stato è affidato alla deputazione provinciale.

Se vogliamo rispettate ed efficaci le disposizioni dello Statuto ed i principii di una savia amministrazione, se voi volete che il potere esecutivo vi risponda dell'esecuzione delle leggi, è mestieri lasciargli intiero il suo compito e non togliergli i mezzi per eseguirlo.

Toglietegli ciò, e voi avrete con ciò tolto al Parlamento stesso il diritto di esercitare le sue attribuzioni costituzionali.

Queste considerazioni, che io intendo di applicare a tutte le disposizioni contenute nel capitolo della legge che ora è in discussione, mi inducono a pregare la Camera ad accettare il concetto che esprimeva ora l'onorevole mio collega il ministro dei lavori pubblici, cioè che, salve quelle ingerenze che già spettano alla deputazione provinciale in forza delle leggi vigenti, l'esecuzione di questa legge sia lasciata alla responsabilità del potere esecutivo col mezzo dei prefetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Io non posso a meno...

CADORNA, ministro per l'interno. Mi perdoni, onorevole Cadolini. Ho dimenticato di notare che questa legge non solo stabilirebbe il principio contrario a quello che ho propugnato, ma che, a quanto parmi, essa derogherebbe perfino alle prescrizioni che esistono nella legge comunale e provinciale.

In questa legge sono date molte ingerenze alle deputazioni provinciali nelle materie comunali, ma vi è accordato ai comuni, anche a riguardo del merito, il diritto di ricorrere al capo del potere esecutivo contro ai loro provvedimenti.

Ora, secondo le proposte della Commissione, persino questa garanzia dei comuni sarebbe tolta. Ora, signori, voi vedete che il comune sarebbe collocato in una condizione impossibile e contraria ad ogni principio di libertà e di tutela degli interessi comunali.

CADOLINI. Io mi voglio poi principalmente opporre ad uno degli argomenti dell'onorevole ministro dell'interno, il quale sostiene la proposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, dicendo che questa legge riguarda eminentemente gli interessi dello Stato, e quindi è d'uopo sia il Governo quello a cui dev'essere affidata l'esecuzione della legge. In parte sta bene che sia lo Stato il primo interessato, perchè questa legge venga eseguita; ma quando si tratta di far l'elenco delle strade, come mai volete che il prefetto sia

miglior giudice che non la deputazione provinciale, la quale necessariamente conosce meglio che il prefetto le condizioni ed i bisogni locali? Quando si tratta di far gli elenchi delle strade non è più l'interesse dello Stato che deve primeggiare, ma è innanzi tutto l'interesse dei comuni. Fatte queste considerazioni, io cesso di parlare, rimettendomi a quel che dirà la Commissione.

CADORNA, ministro per l'interno. Debbo fare soltanto una dichiarazione: quando ho parlato dell'interesse generale dello Stato ho inteso alludere a ciò che questa legge non si farebbe se non ci fosse un grande interesse per lo Stato, e che questo interesse vi sia lo prova difatti il concorso dello Stato medesimo nella spesa. Per altra parte, faccio notare che le osservazioni che io ho mosse non riguardano soltanto una speciale disposizione di questo capo, ma sono in modo affatto generale sulle varie disposizioni di esso, in quanto che esse possono impingere ed impingono un principio che ho avuto l'onore di patrocinare.

SELLA, relatore. Io proporrei, tenendo conto delle varie idee che furono esposte, questa redazione:

« Entro un semestre dalla promulgazione della presente legge i comuni dovranno formare l'elenco delle strade di cui all'articolo 1, seguendo le norme indicate dall'articolo 17 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865. »

Questa è la stessa norma che serve per far l'elenco delle strade ordinarie comunali. Poi aggiungerei:

« Trascorso detto termine, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, procederà d'ufficio ed a spese del comune alla formazione di detto elenco per i comuni che non l'avessero compiuto. »

Osserverò che per parte nostra ci eravamo limitati a parlare della deputazione provinciale, e ne dirò schiettamente la ragione.

Fino a che non era stabilito che il Governo dava del danaro, ci pareva che l'influenza del prefetto dovesse essere poca cosa: ora che il prefetto sarà l'organo per cui arriveranno al Ministero le domande e le raccomandazioni per stanziamenti di sussidi, il prefetto diventerà un personaggio assai importante (*Ilarità*); quindi gli potete dare molte attribuzioni e le popolazioni potranno richiedere molto da lui, e molto pure gli potrà richiedere il Governo, perchè se un prefetto sarà valente, potrà far molto, dal momento che in sostanza si mettono a sua disposizione dei mezzi. Senza aver mezzi in mano le facoltà ordinarie servono a poco.

Voci. Ai voti! ai voti!

CANTELLI, ministro per i lavori pubblici. Siccome l'emendamento che propone l'onorevole Sella è identico a quello che aveva presentato io, così dichiaro che il Ministero lo accetta.

PRESIDENTE. In tal caso, se non vi sono opposizioni,

pongo ai voti l'articolo testè letto dall'onorevole relatore della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 13. Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti di costruzione e sistemazione delle strade comunali di cui all'articolo 1.

« Sottoporranno quindi all'approvazione dei Consigli comunali i progetti medesimi col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione. »

(È approvato.)

« Art. 14. Trascorso detto biennio, la deputazione provinciale dovrà fare eseguire d'ufficio i progetti delle strade comunali a spese dei relativi comuni.

« Essa farà intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai comuni, che dichiarino di non poter provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti, verrà ripartita fra i vari comuni in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti. »

Fo avvertire che anche qui dove dice « la deputazione provinciale, » si dovrà scrivere, in conformità della precedente votazione: « il prefetto, sentita la deputazione provinciale, ecc. »

Niuno avendo domandata la parola su questa prima parte dell'articolo, s'intenderà approvata.

(È approvata.)

GADORNA, ministro per l'interno. Anche questo articolo va coordinato colla votazione testè seguita, e resta bene inteso che il diritto comune è salvo, rimanendo fermo tutto ciò a cui colle disposizioni della presente legge non è espressamente derogato. Faccio, per parte del Governo, questa dichiarazione per togliere ogni dubbio che potesse nascere a tale riguardo.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare su questo ultimo comma dell'articolo 14.

PLUTINO AGOSTINO. Io farei una semplice preghiera alla Commissione sull'ultimo comma, ove dice: « verrà ripartita fra i vari comuni in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti, » e sarebbe di aggiungere queste parole: « ed in rapporto del costo delle dette strade. »

Perchè vi può essere un consorzio di vari comuni di cui alcuni stanno alla pianura ove le strade non costerebbero che circa 3000 lire, e gli altri in montagna, ove potranno costare sino a 16,000 lire per chilometro.

Non è giustizia distributiva stabilire che tutti indistintamente i comuni concorrano per la stessa somma, cioè nella sola ragione chilometrica. (Benissimo! a sinistra)

CARBONELLI. Ha ragione!

SELLA, relatore. Permetta una parola, onorevole Plutino...

PLUTINO AGOSTINO. Nella nostra provincia noi abbiamo mantenuta questa differenza che io credo essenziale.

Ora, secondo le disposizioni di questo articolo, capisce la Camera che si verrà ad aggravare la condizione dei paesi più bisognosi e a favorire la condizione di quelli che sono più facoltosi; per cui io prego di tener conto di questa mia istanza anche nella applicazione di questi sussidi. (Bene! Giustissimo! a sinistra)

SELLA, relatore. Io prego semplicemente l'onorevole Plutino di considerare che qui si tratta soltanto della spesa del progetto, non si tratta mica della spesa di costruzione, e la spesa del progetto non è sempre proporzionata.

PLUTINO AGOSTINO. Ma il progetto è il padre dei lavori!

SELLA, relatore. Detto questo, vedo che non insisterà.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Plutino?

PLUTINO AGOSTINO. Purchè si tenga conto di questa considerazione nel riparto dei sussidi, non insisto più.

SELLA, relatore. Ma siamo chiari. La spesa dei progetti si riparte per ciascun comune in ragione di chilometri spettanti a ciascuno. Si tratta solo della spesa dei progetti, la quale non è proporzionata alla spesa di costruzione. Quindi non si può niente stabilire a priori. Prego l'onorevole Plutino di non insistere.

PLUTINO AGOSTINO. Io ritiro il mio emendamento quanto ai progetti, ma prego che se ne tenga conto, come dissi, nel riparto dei sussidi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte di questo articolo.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 14.

Una voce a destra. C'è un'aggiunta.

PRESIDENTE. Ma l'aggiunta verrà dopo.

Chi approva l'intero articolo 14 è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora un'aggiunta proposta dagli onorevoli Sormani-Moretti e Salvagnoli a questo articolo 14, ed è così concepita:

« I progetti parziali eseguiti direttamente dai singoli comuni, nonchè quelli compilati per cura della deputazione provinciale, saranno per cura della deputazione provinciale stessa coordinati fra loro e coll'intera rete stradale della rispettiva provincia. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sormani-Moretti.

SORMANI-MORETTI. Non occorrono molte parole per esplicare le ragioni e lo scopo dell'aggiunta proposta dall'onorevole Salvagnoli e da me all'articolo 14. Quest'aggiunta vuole che ogni provincia si procuri e mantenga la carta delle strade tutte che in essa esistono, e la tenga al corrente, completandola di mano in mano coi progetti che vengono fatti dalle singole comuni, procurando così che tali progetti di costruzione e sistemazione di nuove vie possano fra loro essere coordinate. È evidente che in fatto di strade, più ancora che le classificazioni, che gli elenchi, che le sottoscrizioni

a parole, vale l'averne il tracciato grafico su di una carta topografica. A potere formarsi un'idea esatta di quello che si vuol fare, ad essere in grado di apprezzare la bontà e l'importanza d'un dato progetto di strada e di sapere come e quanto convenga e combini colle vie già esistenti, bisogna vederlo delineato sulla carta stradale. Un comune può fare per avventura un progetto senza sapere che al di là del comune a lui immediatamente finitimo, un altro comune si propone di costruire una strada la quale modificherebbe appunto la convenienza ed opportunità del proprio suo progetto.

È una necessità per i comuni d'averne un centro ove possano conoscere le idee, propositi e progetti degli altri comuni ad essi più o meno vicini, affinché possano regolarsi sul da fare, intendersi all'occorrenza e procedere dietro un piano d'insieme o per lo meno coordinato.

Noi abbiamo tanto più bisogno che questo coordinamento sia fatto così, perchè noi non abbiamo quegli agenti stradali che diedero tanto impulso in Francia all'attuazione della legge francese del 1836, ed ebbero così buon risultato eziandio nella Savoia quando vi furono istituiti, come l'onorevole nostro presidente del Consiglio segnalava nel 1853, raccomandando al Governo una tale istituzione anche per le altre provincie del Piemonte. Non avendo finora noi questi agenti stradali che si adoperano per l'accordo e la sistemazione delle vie comunali e per animare le Giunte e Consigli comunali a decretarle e compirle, occorre, a parer mio, riparare, in parte almeno, a tale mancanza, col far sì che il coordinamento venga fatto o riesca possibile per mezzo dell'amministrazione centrale provinciale.

È necessario poi di avere questo coordinamento, anche perchè si possano dalle deputazioni provinciali e dal Governo assegnare, con saviezza ed opportunità di consiglio, i sussidi, a parità di criteri e di condizioni, all'una anzichè all'altra via, e per la precedenza che conviene dare alla costruzione di questa piuttosto che di quella strada, e per la preferenza che può doversi dare a sussidiarne una quest'anno, riservandosi di sussidiare poi l'altra nell'anno successivo.

Sono state assimilate molto a ragione, le strade di maggiore o minore importanza, alle arterie ed alle vene del corpo umano. Quindi è che io credo sia sempre in genere cosa più savia di sussidiare a preferenza una strada la quale da un'arteria principale si diparta e vada verso le parti estreme, anzichè di sussidiare quelle strade che dalle estremità tendano isolatamente verso il centro, perchè queste ultime possono per avventura rimanere dei tronchi isolati e quindi senza seguito, senza vitalità ed utilità. Per queste ragioni tutte, io crederei che, per fare cosa utile, proficua ed economica, si debba procedere con quell'istesso ordine lo-

gico seguito ultimamente in Francia, prima di venire a proporre al Corpo legislativo la legge che là fu votata ai primi dello scorso giugno.

Si esaminò infatti colà e si constatò anzitutto quanti chilometri di strade mancavano ad una perfetta rete stradale, e quanti urgentemente ne occorrevano, e, consultate Commissioni cantonali, Consigli comunali e Commissioni dipartimentali, di quei chilometri desiderati e desiderabili si fecero tre categorie. Dalle ultime inchieste e ricerche fatte in Francia sulle strade vicinali, risultò che mancavano realmente ad una completa rete stradale 600,000 chilometri di strade vicinali, ma che 150,000 chilometri erano ritenuti specialmente, siccome di prima categoria, necessari ed urgenti ai bisogni dell'agricoltura.

Un'analogha ricerca occorre fare fra noi in Italia. Ma per venire a fare questa cosa da noi, nell'attuale stato delle cose, bisogna appunto che ciascuna provincia cerchi di fare da sè la propria carta stradale, così come dall'aggiunta che vi è proposta si richiede.

Nè io credo che ciò sia per riuscire difficile alle amministrazioni provinciali, perchè l'ufficio tecnico che esse hanno, può rilevare le strade ora esistenti dalle carte geografiche e topografiche che si conoscono, verificandole e correggendole di mano in mano che alcuno degli impiegati suoi abbia a recarsi per avventura nelle varie località e può completarle agevolmente coi lavori nuovi e coi progetti che i comuni sottoporre devono all'approvazione del prefetto e alla deputazione provinciale.

Credo non occorra che io mi dilunghi di più, anche vista l'ora tarda, per spiegare la necessità e l'importanza dell'aggiunta proposta, e conchiudo quindi senz'altro raccomandandola alla Camera e pregandola a volerla adottare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

CADORNA, ministro per l'interno. Non entrero nella discussione speciale dell'oggetto di cui ha parlato l'onorevole preopinante. Credo che uno scopo utile si contenga nella sua proposta e che un buon risultato si potrebbe ottenere ove il lavoro nella medesima contemplato si possa convenientemente compiere.

Faccio però presente alla Camera che essa coi voti or ora emessi sarebbe entrata sostanzialmente nel principio di mantenere nel Governo l'esecuzione della legge e la responsabilità di quest'esecuzione. Ma gli altri articoli di questo capo erano formulati sopra un principio diverso, ed è perciò necessario modificarli.

Cotesti articoli che rimangono ancora a votarsi alcuni alludono ad ingerenze delle deputazioni, che già son loro attribuite dalle leggi vigenti; ma in alcune parti a codeste leggi è data qualche maggiore estensione. *Parmi che sarebbe poco prudente e pericoloso

l'improvvisare, durante la seduta, tutte quelle modificazioni che sono necessarie per mettere codesti articoli d'accordo col principio che la Camera ha votato.

Io quindi propongo che la Camera voglia invitare la Commissione a rivedere questi articoli, e ad esaminarli onde coordinarli ai voti che la Camera ha già emessi sugli articoli precedenti...

SELLA, *relatore*. La Commissione accetta.

CADORNA, *ministro per l'interno*. E così proporrei

pure che esaminasse l'emendamento dell'onorevole Sormani.

SELLA, *relatore*. La Commissione accetta, e fa preghiera a tutti coloro che hanno delle proposte da fare a volerle presentare a tempo, e specialmente prego il Ministero stesso a far tenere alla Commissione le variazioni che crede convenienti.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione avrà luogo lunedì.

La seduta è levata alle ore 12 1/4.